

## LEGGE TAVOLARE

### Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione IV - Dell'annotazione

#### **Art. 63 (Termini per l'impugnazione con efficacia retroattiva reale contro i terzi in buona fede)**

Salvo quanto è disposto nell'articolo [64 bis](#), chi intende impugnare anche in confronto di terzi un'intavolazione, la cui concessione gli sia stata notificata, deve domandare al giudice tavolare l'annotazione della litigiosità dell'intavolazione entro il termine di reclamo [[127 L.T.](#), [2964](#), [2969 c.c.](#)] contro il decreto che l'ha concessa. Deve pure promuovere, o contemporaneamente o al più tardi entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di reclamo, l'azione di cancellazione contro tutti coloro che, per effetto dell'impugnata intavolazione, hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori intavolazioni o prenotazioni.

Decorsi questi termini, la cancellazione dell'intavolazione impugnata non può più domandarsi nei confronti di terzi, che prima dell'annotazione della litigiosità abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari.

L'annotazione di litigiosità, di cui al presente articolo, è iscritta, su semplice domanda della parte interessata, senza necessità di documenti giustificativi.

#### **Note**

Nel caso in cui l'azione di cancellazione riguardi intavolazioni a favore di terzi che abbiano acquistato diritti tavolari in buona fede, il termine per proporre la domanda è di 60+60 giorni dalla notificazione del decreto che ha concesso quella intavolazione o di tre anni in difetto di tale notificazione.

L'annotazione di litigiosità pura e semplice (60 giorni) con la facoltà di promuovere l'azione di cancellazione nei successivi 60 giorni è possibile solo se il decreto è stato notificato. Nell'ipotesi prevista dall'art. 64 (termine triennale) si dovrà annotare direttamente la domanda giudiziale notificata alla controparte. Il termine di 120 giorni (o di 3 anni previsto dal successivo art. 64) è qualificato come termine di decadenza (art. 2964 c.c.) e pertanto non è rilevabile d'ufficio dal giudice (art. 2969 c.c.), ma deve essere eccepito dalla parte.

L'articolo in esame, che prevede l'acquisto in buona fede del terzo, è da limitarsi ai casi in cui l'impugnazione abbia efficacia retroattiva reale e quindi alle azioni di nullità, di annullamento, di contestazione degli acquisti mortis causa e di riduzione. Per le altre ipotesi si rimanda all'art. 64-bis ultimo comma che riprende le stesse ipotesi prevista dall'art. 2652 n. 1 c.c.